



Allegato a prot. n. [da segnaturo] /RI del [da segnaturo]

Acquisto di una fornitura di n. 10 bandiere per esterno (5 “Italia” e 5 “Europa”) da destinare alla sede di Torino della DT II - Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta e disciplina relativamente a successive forniture previste per gli Uffici delle Dogane e dei Monopoli - Trattativa diretta su MePA con l’impresa Novali Egidio S.n.c.

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

CIG Z523A68BBB

Art. 1 - Oggetto del servizio

Oggetto della trattativa è la fornitura di n. 10 bandiere (5 “Italia” e 5 “Europa”) in tessuto poliestere nautico per esterni, della dimensione di 150 x 225 cm, da destinare alla sede di Corso Sebastopoli 3, 10134, Torino della DT II - Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta.

E altresì disciplinata la previsione della fornitura di ulteriori bandiere che si renderanno necessarie nel corso dell’anno solare in base alle richieste degli Uffici della DT II - Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta.

Il servizio sarà reso concordando i tempi e le modalità con un funzionario referente dell’Ufficio Affari Generali - Sezione Servizi Tecnici - Reparto Logistica e Sicurezza DT II Torino sito in:

Corso Sebastopoli, n. 3, II piano, 10134 - Torino (TO)

Mail: dir.liguria-piemonte-valledaosta.aagg.logistica@adm.gov.it

La Vs Offerta ricevuta via mail in data 01 Marzo 2023 e presa in carico al protocollo n. 7813/RU del 02 Marzo 2023, costituisce parte integrante del presente contratto.

La consegna si intende comprensiva delle attività di imballaggio, trasporto e consegna all’indirizzo indicato, nonché della consegna della documentazione di trasporto.

Il ritardo rispetto alla data di consegna, dovuto a cause inerenti il trasporto, non esonererà la Società dalla relativa responsabilità e dall’obbligo di pagamento delle penali.

Eventuali ulteriori forniture di uno o più prodotti in argomento saranno oggetto di apposito Ordine di fornitura da parte di questa Amministrazione.

Art. 2 - Valore del contratto

L'importo complessivo massimo per la fornitura ammonta a € 3.176,00 (Euro tremilacentosettantasei/00) oltre IVA. Tale importo ha la funzione di indicare il limite massimo delle forniture richiedibile e ha carattere presuntivo, mentre il corrispettivo sarà determinato dalle forniture effettivamente richieste.

Il servizio viene affidato con la formula del “contratto aperto” e pertanto l'indicazione dell'importo contrattuale è puramente indicativa poiché non implica la definizione a priori del quantum della prestazione, che sarà invece determinata in base al numero e all'importo degli ordini effettuati in rapporto alle concrete esigenze e necessità dell'Amministrazione nel periodo di vigenza contrattuale. L'Affidatario dovrà garantire l'esecuzione delle prestazioni richieste fino a concorrenza del massimale stabilito, non potendo tuttavia pretendere alcunché nel caso in cui alla scadenza dei termini contrattuali il servizio non dovesse raggiungere l'importo massimale sopra indicato.

Per gli ordini al di sotto di 10 bandiere, l'Affidatario conteggerà l'importo delle spese di spedizione richieste per ciascuna fornitura.

Si garantisce l'acquisto minimo di Euro 176,00 (centosettantasei/00) oltre IVA, per il servizio di fornitura di n. 10 bandiere (5 “Italia” e 5 “Europa”), importo comprensivo degli oneri di trasporto e consegna, da destinare alla sede di Torino della DT II - Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta, Corso Sebastopoli 3, 10134 Torino;

La procedura è contraddistinta dal Codice Identificativo di Gara (CIG): **Z523A68BBB**

Art. 3 - Decorrenza del contratto

Il presente contratto di fornitura avrà effetto a far data dalla stipula e il servizio di fornitura di 10 bandiere da destinare alla sede della DT II di Torino dovrà essere effettuato **entro 10 giorni lavorativi** dalla data di decorrenza del contratto.

Per gli ordini successivi il servizio dovrà essere effettuato **entro 10 giorni lavorativi** dalla data di ricevimento dell'ordine.

Il presente contratto di fornitura avrà effetto a far data dalla stipula fino al 31/12/2023, salvo esaurimento dell'importo contrattuale

Art. 4 - Clausola di revisione dei prezzi

Ai sensi dell'art. 29 del D.L. 27/1/2022, convertito con modifiche con Legge n. 25 del 28/3/2022, viene inserita la clausola di revisione dei prezzi prevista all'art. 106, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016.

A far data da 6 mesi dall'esecuzione del servizio, è facoltà del Fornitore richiedere una sola volta la revisione del prezzo pattuito, tramite istanza da inoltrare via PEC all'indirizzo: dir.liguria-piemonte-valledaosta@pec.adm.gov.it riportante i documenti probatori comprovanti l'aumento dei costi sostenuti per l'esecuzione dello specifico servizio.

La Stazione appaltante si riserva di valutare, entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta istanza, l'entità dell'aumento subito dal Fornitore e di riconoscere l'eventuale revisione del prezzo pattuito nel solo caso in cui, anche ai sensi dell'art. 1664 del codice civile, tale aumento sia superiore al 10% dell'importo pattuito per il singolo servizio. La revisione dei prezzi riguarderà l'importo eccedente tale 10%.

Analogamente facoltà di revisione del prezzo, in diminuzione, è riconosciuta anche al R.U.P.

Art. 5 - Modalità di risposta alla trattativa diretta

L'offerta, **da effettuare esclusivamente sul sistema del Mercato Elettronico**, dovrà essere corredata mediante inserimento nella procedura MEPA della seguente documentazione:

- a) L'autocertificazione dei requisiti generali, Allegato 1, debitamente compilata e firmata digitalmente;
- b) La dichiarazione di tracciabilità finanziaria, Allegato 2, debitamente compilata e firmata digitalmente;
- c) La dichiarazione per anticorruzione, Allegato 3, debitamente compilata e firmata digitalmente;
- d) Il patto d'integrità, Allegato 4, debitamente compilato e firmato digitalmente;
- e) L'informativa privacy, Allegato 5, per presa visione;
- f) Il presente foglio patti e condizioni debitamente firmato digitalmente per accettazione.

Art. 6 - Penali

Trovano applicazione le penali indicate nelle Condizioni Generali di Contratto previste dal Bando "BENI - Indumenti generici e accessori" presente sul Mercato della Pubblica Amministrazione - MePA.

In ogni caso l'applicazione della penale non implica la rinuncia da parte di questa Agenzia a richiedere il risarcimento dell'ulteriore danno.

Art. 7 - Obblighi nei confronti del personale

La Società si impegna ad ottemperare nei confronti del personale dipendente a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale, giuslavoristica, derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i contratti collettivi, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando l'Agenzia da ogni responsabilità in merito.

Art. 8 - Sicurezza

La Società si impegna all'integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e in particolare del D.Lgs. n. 81/2008.

Art. 9 - Fatturazione

La fattura, calcolata sulla base dei singoli prezzi unitari offerti, sarà emessa a seguito dell'emissione del verbale di regolare esecuzione da parte dell'Agenzia.

La fattura dovrà essere intestata a:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
--

Piazza Mastai, 12 - 00153 Roma

C.F. 97210890584

ed esclusivamente inviata elettronicamente; si precisa che, come disposto dal Decreto Ministeriale 55 del 3 Aprile 2013, a far data dal 6 Giugno 2014 le Pubbliche Amministrazioni non potranno accettare fatture dai propri fornitori che non siano trasmesse in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio. Per ulteriori precisazioni ed istruzioni si rinvia al sito istituzionale www.fatturapa.gov.it.

Si informa che il codice univoco dello scrivente Ufficio è CBOAH9.

SPLIT PAYMENT

A far data dal 1° luglio 2017 le Agenzie Fiscali sottostanno al regime dello *split payment*. Costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell'Agenzia la regolare intestazione e compilazione della fattura. In particolare la fattura elettronica, oltre ai dati obbligatori previsti dalla norma, dovrà contenere le seguenti informazioni:

- n. ordine di acquisto;
- n. contratto;
- sede;
- IBAN;
- CIG

L'Agenzia provvederà entro TRENTA giorni dalla data di emissione della fattura alla liquidazione del relativo corrispettivo a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito e sul numero di conto corrente dedicato indicato nel presente contratto.

In caso di ritardo nell'effettuazione dei pagamenti contrattuali le parti stabiliscono che l'Agenzia sarà tenuta al pagamento degli interessi di mora, nella misura del saggio legale, maggiorato di due punti percentuali.

In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile all'Agenzia.

Si presume, senza possibilità di provare il contrario, la non imputabilità all'Agenzia nelle seguenti fattispecie, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancata ricezione delle fatture; inadempienza dell'istituto di credito domiciliatario della Società; sciopero del personale adibito alle mansioni contabili.

Art. 10 - Tracciabilità

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136 del 13/8/2010 e successive modifiche e integrazioni. In particolare, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della legge citata il conto dedicato, dovrà essere comunicato mediante presentazione in sede di offerta della "Comunicazione del Conto Dedicato" sulla base del fac-simile allegato alla presente (Allegato 2).

La società, inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla legge. Stante l'obbligo di verifica della stazione appaltante, di cui al comma 9 dell'art. 3 della L. n. 136/2010 la Società si impegna a trasmettere i predetti contratti all'Agenzia.

Ai sensi dell'art. 3, commi 8 e 9 bis della L. n. 136/2010, la Società che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatori e subcontraenti) agli obblighi della tracciabilità finanziaria deve darne immediata comunicazione all'Agenzia e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Torino.

Il mancato utilizzo degli strumenti di pagamento previsti dalla L. n. 136/2010 determina la risoluzione di diritto del "contratto".

La società accetta che l'Agenzia provveda alla liquidazione dei corrispettivi contrattuali, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato, sulla base della consuntivazione della fornitura effettuata.

La Società si impegna a comunicare per iscritto all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - DT II Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta - Ufficio Affari Generali - Sezione Acquisti e Contratti, Via R. Rubattino, 4 - 16126 Genova, eventuali successive variazioni relative al predetto conto corrente ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all'Agenzia, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente dedicato avranno effetto liberatorio.

Ai sensi dell'art. 3, comma 5 della L. n. 136/2010, l'Agenzia indica che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è: **Z523A68BBB**.

Art. 11 - Divieto di cessione del contratto

È fatto divieto alla Società di cedere a terzi, in qualsiasi forma, il contratto. In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, fermo restando il diritto da parte dell'Agenzia al risarcimento di ogni danno e spesa, il contratto si risolverà di diritto.

Art. 12 - Cessione del credito

I crediti vantati dalla Società verso la stazione appaltante possono essere ceduti nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse, ai sensi dell'art. 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica 602 del 29 Settembre 1973, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno Euro 5.000,00, l'Agenzia si riserva il diritto, e la società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti.

L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla società. al fine di adempiere alle prescrizioni contenute nella Legge n. 136/2010, l'atto di cessione dovrà contenere l'impegno espresso da parte del cessionario ad effettuare i pagamenti in favore del cedente utilizzando esclusivamente il conto di cui al precedente art. 12, mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nonché ad indicare il CIG su tali strumenti di pagamento.

Analogo obbligo dovrà essere soddisfatto dal cessionario per il pagamento disposto dalla stazione appaltante.

Art. 13 - Certificazione dei crediti

Secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di certificazione dei crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione, la Società per la presentazione di eventuali istanze di certificazione dei crediti, dovrà abilitarsi sulla piattaforma elettronica (sistema PCC), resa disponibile dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, e per quel che riguarda questa Agenzia dovrà fare esclusivo riferimento a:

Agenzia delle Dogane e Monopoli

Codice fiscale: 97210890584

Pec: dir.amministrazionefinanza@pec.adm.gov.it

Indirizzo: Piazza Mastai, 12 -00153 Roma

Art. 14 - Risoluzione del contratto

Nel caso di accertamento del mancato possesso di uno dei requisiti prescritti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto nel frattempo stipulato verrà risolto, con pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta con l'incameramento di una penale non inferiore al 10% del valore del contratto.

Il contratto sarà altresì risolto dalla Stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nel patto di integrità, la cui sottoscrizione è richiesta all'art. 4.

Art. 15 - Informativa sui dati acquisiti - Privacy

I dati forniti dalla Società rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, "Regolamento generale sulla protezione dei dati", relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE.

L'affidatario dichiara di aver preso visione dell'allegata informativa di cui agli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016 (GDPR).

L'ente committente informa l'affidatario che titolare del trattamento dei dati è l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con sede a Roma in Piazza Mastai n. 12, e che, relativamente agli adempimenti inerenti al Contratto, "Responsabile" del suddetto trattamento, in qualità di partner tecnologico dell'Agenzia, è Sogei S.p.A., con sede in Roma, Via Mario Carucci n. 99.

Art. 16 - Disciplina

Per quanto non espressamente disciplinato nelle presenti Condizioni, si fa riferimento alle Condizioni Generali di Contratto relative al bando "BENI - Indumenti generici e accessori".

Art. 17 - Controversie

Per eventuali controversie in pendenza del presente atto sarà competente il Foro di Torino.

Art. 18 - Informazioni

Questa Direzione interregionale è disponibile, per eventuali informazioni e chiarimenti, al numero telefonico al n. 011/0369108 o mediante posta elettronica all'indirizzo e-mail:

dir.liguria-piemonte-valledaosta.aagg.acquisti@adm.gov.it

Art. 19 - Imposta di bollo

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello inoltrato da Consip S.p.A. (Risoluzione 96/E del 6/12/2013) il contratto (Documento di Stipula) sarà soggetto ad imposta di bollo.

Come stabilito dalla Legge di Stabilità 147/2013 il bollo è dovuto nella misura forfettaria di Euro 16,00 per l'intero documento di stipula, per favorire la digitalizzazione.

Il fornitore provvederà ad attestare a questa Direzione l'avvenuto pagamento del bollo.

In caso di inadempienza questa Direzione provvederà a inoltrare l'atto di stipula all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione, come previsto dall'art. 19 del DPR 642/1972.

Art. 20 - Stipula del contratto

La stipulazione del contratto avverrà mediante inserimento a sistema del documento di Stipula generato dal sistema stesso.

Art. 21 - RUP

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'esecuzione è il sottoscritto dott. Davide Aimar, Direttore dell'Ufficio Affari Generali.

Il Direttore dell'Ufficio AAGG

Dott. Davide Aimar

Firmato digitalmente

Responsabile del procedimento: Dott. Fabio Buscemi

Visto

Il Responsabile del Reparto:
Dott.ssa Eleonora De Marco

Il funzionario referente per la trattazione: Daniele Brovida